

Nuova “sospensione” per il Registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

Il **D.M. 11.03.2022, n. 55**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9.10.2023, ha istituito il c.d. “**Registro dei titolari effettivi**”, prevedendo che le comunicazioni di dati e di informazioni inerenti al titolare effettivo **venissero effettuate entro lo scorso 11.12.2023**.

Seguiva, da parte di società fiduciarie e di associazioni di categoria, la presentazione di un **ricorso per l'annullamento** (previa sospensione dell'efficacia) di tale decreto. Tra gli altri motivi, si rilevava che il **D.Lgs. 231/2007**, contempla una “**una forma generalizzata di accesso al registro dei titolari effettivi**”, che si pone in netto **contrasto** con le disposizioni della **Carta costituzionale europea** in tema di riservatezza.

Il **Tribunale amministrativo del Lazio**, con ordinanza del 7.12.2023, ha **sospeso l'efficacia** di tale decreto e, per l'effetto, **anche il termine** entro il quale doveva essere assolto **l'obbligo di comunicazione** dei dati relativi al **titolare effettivo**. Tuttavia, a seguito della discussione del merito, con sei sentenze gemelle depositate in data 7.04.2024 (**nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845**), esso ha **respinto tutti i ricorsi**, poiché ritenuti **infondati**.

Nello specifico, il Tribunale amministrativo ha affermato che, a differenza di quanto asserito nel ricorso, l'[articolo 21, comma 4, lettera d-bis](#), **D.Lgs. 231/2007**, non ha previsto una forma di accesso generalizzato, ma ha subordinato la possibilità di accedere alle informazioni sul **titolare effettivo** alla ricorrenza di **condizioni rigorose**, e cioè che:

- il richiedente sia titolare di un **interesse giuridico rilevante e differenziato**;
- l'accesso sia necessario per **curare o difendere un interesse** corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata**;
- vi siano evidenze concrete e documentate della **non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale**.

In conseguenza di ciò, il citato **decreto** è entrato **nuovamente in vigore** e con esso anche le relative **sanzioni**, salvo **l'obbligo di adempiere alla comunicazione** entro il 9.4.2024, ovvero **entro 48 ore di tempo dal deposito della sentenza del TAR Lazio**.

Ancora una volta, al fine di ottenere una “nuova” sospensione dell’obbligo di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi, ha fatto seguito il **ricorso al Consiglio di Stato** che, con **ordinanze cautelari del 17.5.2024**, ha disposto la **sospensione dell’esecutività** delle citate sentenze del TAR Lazio.

Mediante i suddetti ricorsi è stata sollevata la **questione di legittimità comunitaria** (disattesa dal TAR Lazio), con cui è stato chiesto il **rinvio pregiudiziale** alla Corte di giustizia dell’Unione europea per: *“Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: **rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale** - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: **libertà di stabilimento e circolazione**. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: **uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione**”.*

I **provvedimenti cautelari** sono particolarmente interessanti perché il **Consiglio di Stato**, di fronte al potenziale e lamentato contrasto tra le direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta costituzionale europea dettate in tema di **riservatezza**, da un lato, e la presunta violazione del **principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza**, dall’altro, ha ritenuto di **particolare complessità le questioni prospettate**, sottolineando la necessità di un approfondimento di merito.

Lo stesso Consiglio, inoltre, ha evidenziato come il concetto di “**legittimo interesse**” presenti notevoli **profili di incertezza** e nel **bilanciamento** dei **contrapposti interessi** debba riconoscersi la prevalenza di quello della parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, **sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa** in questione che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare **non legittimamente imposti**.

Per tali considerazioni, dunque, il Consiglio di Stato ha fissato **al prossimo 19.9.2024 una nuova udienza** nella cui occasione le parti potranno discutere, tra le altre, la questione di legittimità e di conformità della normativa interna al diritto comunitario. Nelle more di tali prossimi eventi giudiziari, il decreto che ha reso operativo il **Registro dei titolari effettivi** è **nuovamente sospeso** e con esso **tutti i relativi obblighi di comunicazione e le relative sanzioni**.

Da ultimo, occorre sottolineare che la questione in esame è di preminente interesse per tutti i **soggetti obbligati** ai suddetti adempimenti di comunicazione e, quindi, anche per le **società fiduciarie**, in relazione al nominativo del titolare effettivo dei mandati fiduciari.